

PARERE 3 luglio 2025 - a cura dell'avv. Francesco Bilotta

QUESITO

Con comunicazione via mail prot. 3713 dell'11 giugno 2025, l'avv. OMISSIS ha sottoposto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine il seguente quesito:

La sottoscritta è stata nominata curatore speciale di un minore nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale per i Minorenni.

Con riferimento al suddetto procedimento civile la sottoscritta ha, sinora, svolto attività prodromica alla costituzione in giudizio consistita nella richiesta di visibilità temporanea del fascicolo, acquisizione di informazioni per verificare l'ammissibilità al PSS, incontro con il minore. È intenzione della sottoscritta costituirsi formalmente, ex art. 86 c.p.c., nel procedimento civile pendente presso il Tribunale per i Minorenni. Successivamente alla predetta nomina, la sottoscritta ha ricevuto comunicazione per essere sentita a sommarie informazioni, quale curatore speciale del suddetto minore. Successivamente la sottoscritta ha ricevuto la notifica della sua nomina di curatore speciale dello stesso minore nel procedimento penale ove il minore è persona offesa. Con riguardo alla convocazione per escussione a sommarie informazioni riguardante il procedimento penale, la sottoscritta chiede se, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 51 codice deontologico forense e, dunque, se la sottoscritta debba astenersi dal deporre, come persona informata sui fatti, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale.

In particolare, l'avv. OMISSIS chiede se sia assoggettata ai limiti e agli obblighi di cui all'art. 51 del Codice Deontologico Forense nella sua qualità di curatore speciale del minore.

LE FONTI

Per la formulazione di una risposta al quesito, sono rilevanti le seguenti disposizioni:

L. n. 247/2012

Art. 6 – Segreto professionale

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Codice di procedura civile

Art. 86 – Difesa personale della parte

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Codice penale

Art. 622 – Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

(omissis)

Codice di procedura penale

Art. 200 – Segreto professionale

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

(omissis)

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

(omissis).

Codice deontologico forense

Art. 13 – Dovere di segretezza e riservatezza

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. L'avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta.

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Art. 51 Codice deontologico – La testimonianza dell'avvocato

1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.

2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.

3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.

4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

RISPOSTA AL QUESITO

Il Consiglio dell'Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi concreti e che la risposta a eventuali richieste in tal senso costituisce una riflessione in termini generali volta a favorire l'ordinato esercizio dell'attività forense.

Ciò premesso, in relazione al quesito proposto si possono svolgere le seguenti considerazioni.

Occorre chiarire se la fattispecie rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 51 Cod. deontologico.

A tal proposito, va subito rilevato che la norma è rivolta all'avvocato nello svolgimento della sua attività professionale. L'art. 51 Cod. deontologico, infatti, presuppone la sussistenza di un mandato.

A prescindere dalla discussa natura giuridica della figura del curatore speciale, è bene evidenziare che, nel caso di specie, la veste di curatrice si sommerà a quella di avvocatessa, dal momento che la richiedente intende costituirsi nel procedimento civile ex art. 86 c.p.c., pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni. Tuttavia, tale qualità verrà assunta in un procedimento civile diverso dal procedimento penale in cui il bambino è persona offesa e in cui la curatrice è stata convocata per essere escussa a sommarie informazioni.

Va notato che il terzo comma dell'art. 51 Cod. deontologico, prevede che *“qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo”*. In sintonia con l'art. 200 c.p.p., l'art. 51 Cod. deontologico, utilizza l'espressione *“deposizione”*, che si riferisce tanto al rendere testimonianza tanto alla comunicazione di fatti appresi nell'esercizio della propria attività professionale e a essa inerenti a cui l'istante sarebbe chiamata nel corso delle sommarie informazioni riguardanti il procedimento penale.

Il Consiglio nazionale forense nella sentenza, 8 ottobre 2013, RD n. 172/13, sub RG n. 130/11, si è espresso sul contenuto precettivo dell'art. 58 Cod. deontologico forense, oggi sostituito dall'art. 51 Cod. deontologico. Sebbene presentino notevoli differenze, le due disposizioni sono omogenee per quanto riguarda la portata precettiva circa l'obbligo di astensione e la necessità di non assumere o di dismettere il mandato, se già assunto, e comunque sulla impossibilità di riassumerlo, qualora l'avvocato intenda testimoniare o (come previsto nella disposizione vigente) presentarsi come persona informata sui fatti. Pertanto, la predetta sentenza del Consiglio nazionale forense è un precedente rilevante per il caso in discussione.

Nella motivazione, si precisa che il divieto di testimoniare (oggi più correttamente, deporre) «*non può che operare nello medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi.*

In altre parole l'avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo.

Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in processo diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarsi».

Dunque, l'art. 51 Cod. deontologico si applica quando la deposizione deve essere effettuata nello stesso procedimento per il quale l'avvocato ha ricevuto un mandato. Nel caso di specie, invece, la qualità di avvocato sarà assunta dalla curatrice nel procedimento civile dinanzi al Tribunale per i Minorenni e non invece nel procedimento penale in cui il bambino è persona offesa. Da ciò consegue che, nel caso di specie, l'art. 51 Cod. deontologico non trova applicazione per ciò che concerne l'escussione della curatrice speciale del minore come persona informata dei fatti nel procedimento penale, in cui il minore è persona offesa e in cui la stessa non ha assunto il mandato come difensore.

Ciò non toglie che si applichino comunque le norme sul segreto professionale, di cui agli artt. 6 L. n. 247/2012, 622 c.p., 200 c.p.p., 13 e 28 Cod. deontologico. Nel caso di specie, infatti, è possibile che l'avvocata, già in occasione dell'assunzione del ruolo di curatrice speciale, abbia svolto colloqui riservati con il bambino, acquisendo informazioni di natura personale e familiare. Tale attività, per sua natura, è presidiata dal segreto, posto a tutela non solo della professionista ma, soprattutto, del bambino, la cui vulnerabilità richiede una protezione rafforzata.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, si può rispondere al quesito formulato nei termini seguenti:

La curatrice speciale del minore, qualora assuma ai sensi dell'art. 86 c.p.c. il ruolo di avvocato dello stesso in un procedimento civile e venga poi convocata per essere sentita a sommarie informazioni in un procedimento penale in cui non riveste il ruolo di difensore, non è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 51 del Codice Deontologico Forense con riferimento alla deposizione come persona informata dei fatti, fermo il rispetto delle norme in tema di segreto professionale.

È bene precisare che "il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense" (art. 50, 1° co., L. 247/2012). Ne consegue che i pareri in materia deontologica del Consiglio dell'Ordine non possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna rilevanza neppure come esimente dell'illecito

disciplinare a beneficio dell'iscritto che abbia sollecitato l'emanazione del parere. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina, pertanto, può pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio nel presente parere.